

N. [REDACTED] G.

Il Tribunale di Napoli, XIII Sezione Civile, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Suriano, sciogliendo la riserva del 02/11/2023, ha emesso la seguente

Ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c.

nella causa civile iscritta al [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, vertente tra

[REDACTED] nato in [REDACTED] in Campania il [REDACTED]/1999 (codice fiscale [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla Piazza Cavour 139.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Napoli, alla Via Diaz 11.

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede.

INTERVENTORE EX LEGE

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istante [REDACTED] cittadino nigeriano, ha adito questa Sezione Specializzata al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 91/1992.



Il Ministero dell'Interno, pur avendo ricevuto regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza in data [REDACTED] 10/2022, non si è costituito in giudizio.

Il PM, con nota depositata in data in [REDACTED] /07/2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

In corso di lite, è stato espletato il libero interrogatorio del ricorrente e acquisita la documentazione prodotta.

La controversia è stata trattenuta in decisione all'udienza del [REDACTED] /11/2023.

Così sintetizzato lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente affermare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, convenuto in giudizio mediante notifica del ricorso all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di merito sul punto, poiché "le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54. 3, D. Lgs. n. 267/2000 e che tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al Ministero dell'Interno - degli atti concernenti la cittadinanza italiana" (così, sent. Tribunale di Milano, Sez. I Civ., n. 12502/12 del 13.11.2012; in questo senso anche Trib. Brescia, Sez. spec., 10 novembre 2018 n. 3039). D'altra parte, la Suprema Corte, anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, ha confermato che in taluni casi il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo, con atti che, in quanto posti in essere come organo dello Stato, sono riferibili a questo e non al Comune, in particolare in tutti i casi in cui esercita i suoi poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione (Cass. Civ., Sez. III, n. 136/1994, (Cass. Civ., Sez. I, n. 7210/2009; Cass. Civ., Sez. III, n. 1519/2004; Cass. Civ., Sez. I, n. 1599/2000).

Nel merito, il ricorso è fondato.

La legge n. 91 del 1992, art. 4 comma 2 stabilisce che: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". La S.C. ha precisato che (Cass. n.12380/17) che la condizione



dettata dalla norma in relazione alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente", come "permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza", applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica.

Onde evitare le ripercussioni negative di errori dei genitori o dell'ufficiale dell'anagrafe a danno del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, è intervenuto nuovamente il legislatore che con il D.L. n. 69 del 2013, art. 33 conv. con modif. dalla L. n. 98 del 2013, volto alla "semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia" ha previsto espressamente che: "1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui alla L. n. 91 del 1992, art. 4, comma 2 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data".

Nel caso di specie il ricorrente [REDACTED] figlio di cittadini stranieri [REDACTED] e [REDACTED] ha dimostrato di essere nato in Italia, nel Comune di [REDACTED] in Campania, in data [REDACTED] (cfr. certificazione anagrafica del [REDACTED] 11/2017 in atti).

Non avendo ricevuto dal Comune di [REDACTED] in Campania alcuna comunicazione circa la possibilità di esercitare la prerogativa di cui all'art 4 comma 2 della Legge 91/1992,



legittimamente la comunicazione in questione è stata inoltrata successivamente al raggiungimento del diciannovesimo anno di età.

Infatti, dopo aver raggiunto la maggior età in data 23/11/2017, egli ha dichiarato al Comune di [REDACTED] in Campania in data 23/09/2021, a mezzo PEC, la propria volontà di acquistare la cittadinanza italiana, senza ottenere riscontro.

Egli ha dimostrato di aver risieduto effettivamente in Italia attraverso una serie di elementi documentali.

In particolare, sin dalla tenera età si è sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dal SSN (come da tessera personale sanitaria per le vaccinazioni rilasciata dalla ASL [REDACTED]

Ha, inoltre frequentato le scuole in Italia, completando il ciclo di istruzione superiore, producendo in giudizio il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione presso la Scuola Media Statale [REDACTED] in Campania e il diploma di Liceo Scientifico presso [REDACTED]

Tale documentazione, peraltro avvalorata dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza nel corso del libero interrogatorio, forniscono tranquillizzante dimostrazione dell'effettiva residenza dell'istante in territorio italiano senza soluzione di continuità.

Peraltro, come già sottolineato in precedenza, anche il PM ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso e il Ministero dell'Interno, restando contumace, non ha segnalato criticità di sorta.

Nulla va disposto per spese processuali, essendosi la parte vittoriosa in lite avvalsa del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica e nella contumacia del Ministero dell'Interno, così provvede:



- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nato a [REDACTED] Campania il [REDACTED] ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 91/1992;
- b) ordine, ai sensi dell'art. 24 d.p.r. n. 396/2000, la trascrizione del presente provvedimento nei registri dello stato civile del Comune [REDACTED] in Campania;
- c) nulla sulle spese processuali.

Si comunichi.

Napoli, 28/11/2023

Il giudice

Dott. Mario Suriano



